



COMUNE DI VERCURAGO
Provincia di Lecco

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 7 DEL 29-4-2013

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA, NATANTE E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

SOMMARIO

CAPO I Il servizio di noleggio con conducente

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Definizione del Servizio
- Art. 3 Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione
- Art. 4 Condizioni di esercizio
- Art. 5 Numero delle Licenze
- Art. 6 Riconoscibilità dei veicoli e/o natanti
- Art. 7 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
- Art. 8 Operatività del servizio
- Art. 9 Valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle licenze

CAPO II La professione di noleggiatore di veicolo o natante con conducente

- Art. 10 Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di veicolo o natante con conducente

CAPO III La licenza di esercizio

- Art. 11 Concorso per l'assegnazione delle licenze
- Art. 12 Contenuti del bando
- Art. 13 Titoli oggetto di valutazione
- Art. 14 Commissione di concorso
- Art. 15 Assegnazione e rilascio della licenza
- Art. 16 Validità della licenza
- Art. 17 Trasferibilità della licenza

CAPO IV L'esercizio del servizio

- Art. 18 Caratteristiche del veicolo o natante
- Art. 19 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Art. 20 Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di N.C.C.
- Art. 21 Acquisizione del servizio
- Art. 22 Comportamento del concessionario durante il servizio
- Art. 23 Comportamento degli utenti
- Art. 24 Sostituzione e collaborazione alla guida
- Art. 25 Interruzione del trasporto
- Art. 26 Trasporto di persone diversamente abili
- Art. 27 Tariffe
- Art. 28 Contachilometri
- Art. 29 Responsabilità nell'esercizio del servizio
- Art. 30 Pubblicità sui veicoli e natanti
- Art. 31 Reclami

CAPO V Vigilanza sul servizio

- Art. 32 Addetti alla vigilanza
- Art. 33 Idoneità dei mezzi al servizio
- Art. 34 Sanzioni
- Art. 35 Rinuncia alla licenza
- Art. 36 Sospensione della licenza
- Art. 37 Revoca della licenza
- Art. 38 Decadenza della licenza
- Art. 39 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza
- Art. 40 Irrogazione delle sanzioni
- Art. 41 Entrata in vigore del Regolamento e cessazione dell'efficacia di precedenti norme regolamentari del comune

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA, NATANTE E A VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

CAPO I IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al trasporto di persone mediante il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante servizio di noleggio con conducente".

2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616;
- b) dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- c) dal D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- d) dalla L 15 gennaio 1992 n. 21 e succ. modificazioni ed integrazioni - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
- e) dalla Legge Regionale 14.07.2009, n. 11 (testo Unico delle leggi regionali in materia di trasporti");
- f) da ogni altra disposizione generale e speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2

Definizione del Servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, in seguito denominato N.C.C., così come definito dall'art. 1 - comma 1 - della Legge 15.01.1992 n. 21, si intende come il trasporto individuale o di gruppi di persone, svolgendo in tal modo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Art. 3
Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune;
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di un solo veicolo o natante;
3. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a). essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b). associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c). associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d). essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2, dell'art. 1 della Legge 21/1992;
4. Nei casi di cui al punto a) è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.
5. In caso di recesso dagli organismi di cui al punto a), la licenza o l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
6. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio di N.C.C. con licenze per servizio taxi anche alle cooperative e alle altre forme di gestione associata del servizio. In capo ad uno stesso soggetto è invece ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente.

Art. 4
Condizioni di esercizio

1. L'apposita licenza rilasciata dal Comune, dovrà trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti, allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di N.C.C.;
2. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 21/1992 sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della predetta Legge, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile ;
3. E' fatto obbligo per il titolare della licenza, trasmettere al competente Ufficio di Polizia Locale e Commercio, l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo. L'elenco è allegato in copia autentica alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto;
4. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la

prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio.

Art. 5

Numero delle Licenze

1. La Provincia di Lecco individua per ogni singolo ente del proprio territorio un numero massimo di licenze, suddivise in due categorie: veicoli e natanti;
2. La Giunta Comunale con apposita delibera, stabilisce il numero di licenze da rilasciare, tramite la promulgazione di apposito bando, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale vigente;

Art. 6

Riconoscibilità dei veicoli e/o natanti

1. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. sono dotati, sul lato posteriore destro, di una targa inamovibile composta da materiale rigido, di dimensioni non superiori ai 100 mm di base ed altezza, sulla quale dovranno essere indicate: nella parte superiore, la scritta "servizio pubblico N.C.C." in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Lombardia sul lato sinistro e del Comune di Vercurago sul lato destro (a colori); nella parte inferiore il numero della licenza.

Art. 7

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea operativi sul territorio comunale di Vercurago;
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dalla Giunta Comunale in presenza di una regolare convenzione tra il concessionario del servizio di trasporto di linea ed il titolare della licenza di N.C.C.

Art. 8

Operatività del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limiti territoriali. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

Art. 9

Valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle licenze

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze, la Giunta Comunale nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla legge, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento:

- a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dall'art. 12;
- b) decide il numero di licenze da assegnare per ogni bando di concorso;
- c) demanda alla Commissione di Concorso di cui all'art. 14 del presente regolamento, la valutazione delle domande e la stesura della graduatoria;

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE DI VEICOLO O NATANTE CON CONDUCENTE

Art. 10

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di veicolo o natante con conducente

1. L'esercizio della professione di noleggiatore di veicolo o natante con conducente è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso della patente di guida per il veicolo destinato al noleggio e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada, per i mezzi a motore, dotati dei seguenti requisiti:

- a) idoneità morale - punti f) e g);
- b) appartenere agli Stati dell'Unione Europea, a condizione di reciprocità;
- c) essere residente nel Comune di Vercurago o in altro Comune della Provincia di Lecco;
- d) età non superiore a 60 anni;
- e) idoneità professionale attestata dal certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
- f) iscrizione nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio di Lecco;
- g). non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
- h) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al precedente comma;
- i) non essere stato dichiarato decaduto e non essere stato sottoposto a procedimenti di revoca dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C. nel quinquennio precedente la presentazione della domanda per l'assegnazione di una nuova autorizzazione.

Nei casi di cui ai punti h) e i) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

CAPO III

LA LICENZA DI ESERCIZIO

Art. 11

Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo o natante.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni:
 - a) dal momento in cui sono rese disponibili presso il Comune una o più licenze per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione;
 - b) dal momento in cui si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni;
 - c) in seguito ad aumento del contingente numerico delle licenze assegnate al Comune di Vercurago.
3. Il relativo bando è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune. E' fatta salva la possibilità per il Responsabile del Servizio Polizia Locale e Commercio di procedere ad ulteriori forme di divulgazione.

Art. 12

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a). requisiti di partecipazione;
 - b) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - c) indicazione dei criteri generali di valutazione dei titoli;
 - d) elencazione dei titoli di preferenza;
 - e) indicazione del termine e delle modalità per la presentazione delle domande;
 - f) rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria.
 - g) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 13

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di N.C.C., costituiscono titoli valutabili nell'ordine decrescente di importanza:
 - a) residenza nel Comune di Vercurago da almeno due anni;
 - b) residenza in un comune limitrofo a Vercurago, ricompreso in un raggio non superiore ai 10 km, da almeno due anni;
 - c) periodo di servizio prestati in qualità di dipendente di un'impresa di noleggio con conducente;
 - d) titolo di studio;

- e) conoscenza lingua estera (mediante attestato di frequenza presso Istituto Pubblico o Privato);
 - f) la specifica professionalità;
 - g) aver già prestato servizio come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, di autoveicoli adibiti a N.C.C. o a servizi di linea;
 - h) l'aver stipulato, in forma adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati, in aggiunto a quanto già previsto dalle normative vigenti in materia di circolazione stradale;
 - i) disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto di persone con handicap;
 - l) possesso di veicolo adeguato alle normative antinquinamento;
 - m) possesso del certificato di qualità;
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli.
3. A parità di punteggio tra due o più candidati, l'assegnazione dell'autorizzazione è fatta prioritariamente al concorrente con maggior anzianità di servizio come titolare.
4. Il candidato che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali di cui al comma 1 del presente articolo, è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione dell'istanza allegandone contestualmente la relativa documentazione.

Art. 14 Commissione di concorso

1. La formazione della graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni è effettuata da un'apposita Commissione composta da:
- Responsabile del Servizio Polizia Locale e Commercio che la presiede;
 - Responsabile dell' Area Affari Generali;
 - Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.
2. La Commissione opera validamente con la presenza dei tre componenti sopra indicati. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei membri della Commissione appositamente individuato dal Presidente.
3. La Commissione valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle autorizzazioni secondo quanto previsto dal precedente art. 13 e provvede a stabilire una graduatoria tra le domande ammesse.
4. La Commissione trasmette copia della graduatoria alla Giunta Comunale.

Art. 15 Assegnazione e rilascio della licenza

1. La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso, di cui al precedente articolo, è affissa all'Albo Pretorio del Comune per 10 (dieci) giorni, ha validità di due anni a decorrere dalla data della sua approvazione, salvo che si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni, si procede all'emanazione di un nuovo bando.
2. Qualora durante i due anni di validità della graduatoria dovessero determinarsi nuove disponibilità di autorizzazioni in aggiunta a quelle previste nel bando, non dovute ad un aumento del contingente, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria.

3. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore di veicolo o natante con conducente.
4. All'assegnatario della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore di veicolo o natante con conducente. Le attività sono definite tali dalla Giunta comunale.

Art. 16 Validità della licenza

1. La licenza d'esercizio N.C.C. ha validità illimitata a condizione che venga presentata, all'inizio di ogni anno dichiarazione attestante:
 - a) la volontà di proseguire anche per l'anno in corso l'attività relativa al servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura o natante;
 - b) che l'attività non ha subito modifiche rispetto al precedente anno;
 - c) che permangono i requisiti previsti dalle norme vigenti e dal regolamento comunale per lo svolgimento dell'attività stessa.

Art. 17 Trasferibilità della licenza

1. La licenza d'esercizio è trasferibile, per atto tra vivi, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/1992 ed inoltre sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del presente regolamento, quando il titolare stesso si trovi almeno in una delle seguenti condizioni previste dall'art. 9 della predetta legge:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente Servizio Polizia Locale e Commercio del Comune di Vercurago, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento e del possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
3. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso delle condizioni e dei requisiti prescritti.
4. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di anni uno.
5. Qualora, con il decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di anni uno rinnovabile.
6. La stessa regola si applica anche nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
7. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nel termine indicato, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

8. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, il consenso degli eredi.

9. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso, né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 18

Caratteristiche del veicolo o natante

1. Il servizio di N.C.C. deve essere svolto dal titolare della licenza, con veicoli o natanti aventi caratteristiche che rispettino le vigenti normative in merito alla circolazione stradale e nautica.

Art. 19

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

2. Qualsiasi sospensione del servizio di durata superiore a 7 giorni è comunicata, nel termine perentorio di tre giorni, al competente Ufficio di Polizia Locale e Commercio.

Art. 20

Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di N.C.C.

1. Il Responsabile del servizio può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di N.C.C. per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti, alle seguenti condizioni:

a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente;

b) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;

c) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art. 21

Acquisizione del servizio

1. L'acquisizione del servizio avviene:

a) presso la sede del vettore o pontile di attracco per natanti;

b) in determinate aree pubbliche stabilite dalla Giunta Comunale per i veicoli a trazione animale.

Art. 22

Comportamento del concessionario durante il servizio

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del veicolo o del natante ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo o natante;
- d) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare all'Ufficio di Polizia Locale qualsiasi oggetto dimenticato dagli utenti all'interno del veicolo o natante;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rilasciare all'utente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- i) trasportare cani accompagnatori per persone non vedenti;
- l) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- m) esibire, durante il servizio, un abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio pubblico prestato;
- n) comunicare all'Ufficio di Polizia Locale, eventuali notifiche alle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica;
- o) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- p) tenere a bordo del mezzo, durante tutti i suoi spostamenti, l'autorizzazione all'esercizio del servizio, l'eventuale elenco dei dipendenti o collaboratori, il certificato di abilitazione previsto dal vigente Codice della Strada, il Certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti nonché copia del presente regolamento da esibire su richiesta a chi ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio dell'attività è fatto divieto di:

- a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
- b) fumare e/o consumare cibo durante l'espletamento del servizio;
- c) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee al servizio, ivi compreso l'utente che ha ordinato la corsa, anche se munite di patente idonea, nonché il trasporto di persone estranee a quelle che hanno ordinato il servizio (quest'ultimo divieto non opera per i servizi di cui all'art. 7 del presente regolamento);
- d) trasportare passeggeri in numero superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
- e) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- f) portare animali propri in vettura;
- g) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- h) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- i) utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;

l) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dal presente regolamento;

m) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo.

Restano a carico del titolare delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge non menzionate nel presente regolamento.

Art. 23

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di N.C.C. è fatto divieto di:

- a) fumare o consumare pasti sul veicolo;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;
- e) pretendere il trasporto di animali domestici senza avere adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il disturbo del conducente durante la marcia nonché il danneggiamento o l'imbrattamento del veicolo o natante;

Art. 24

Sostituzione e collaborazione alla guida

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del veicolo o natante nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per un periodo di ferie non superiori a trenta giorni annui;
- c) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- d) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi.

2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio di N.C.C., possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del presente regolamento.

4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzione non superiori a sei mesi.

5. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 25

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 26
Trasporto di persone diversamente abili

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. La prestazione del servizio N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
4. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 27
Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tariffe chilometriche;
2. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 28
Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio di Polizia Locale.

Art. 29
Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

Art. 30
Pubblicità sui veicoli e natanti

1. Nel rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno dei veicoli e/o natanti deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Comunale sentito il parere del Responsabile del Servizio Polizia Locale e Commercio.

Art. 31
Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente Ufficio Polizia Locale che, esperiti i dovuti accertamenti del caso, informa la Giunta Comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni veicolo e/o natante è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero telefonico dell'ufficio comunale a cui indirizzare i reclami.

CAPO V
VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 32
Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Locale ed a tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a cui spetta.

Art. 33
Idoneità dei mezzi al servizio

1. La Polizia Locale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta Comunale.

Art. 34
Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 in applicazione dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza;
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00 per le seguenti violazioni:
 - a) violazione dell'art. 4 comma 1 – mancanza della licenza a bordo del mezzo;
 - b) violazione all'art. 6, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità dei veicoli o natanti;
 - c) violazione degli obblighi di cui all'art. 7, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo al servizio di linea;
 - d) violazione all'art. 16, relativa al mancato rispetto della norma che impone all'inizio di ogni anno la presentazione della documentazione idonea al proseguimento dell'attività;
 - e) mancata comunicazione della sospensione del servizio di cui all'art. 19 comma 2;
 - f) violazione degli obblighi e mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 22;

- g) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 23 comma 1 punto a);
 - h) mancata segnalazione dei guasti al contachilometri, così come previsto dall'art. 28;
 - i) esposizione all'interno o all'esterno dell'autovettura/natante di messaggi pubblicitari non autorizzati così come previsto dall'art. 30;
 - l) mancata esposizione all'interno del veicolo o natante dell'indirizzo e del numero di telefono dell'ufficio comunale a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art 31 comma 2;
3. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare con propria deliberazione, gli importi delle sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 35 Rinuncia alla licenza

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare istanza scritta di rinuncia all'Ufficio di Polizia Locale e Commercio.

Art. 36 Sospensione della licenza

1. Fatte salve le sanzioni previste della Legge n. 21/1992, l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente è sospesa per un periodo da uno a novanta giorni per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 47 della Legge Regionale 14.07.2009 n. 11.
2. La sospensione è disposta dal Responsabile del Servizio tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo da uno a novanta giorni nei seguenti casi:
- a) violazioni di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - b) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi, così come previsto dall'articolo 4;
 - c) violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap, così come previsto all'art. 26;
 - d) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio;
 - e) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - f) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante.
 - g) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 33 comma 2.
3. La sospensione viene comunicata al Dipartimento Trasporti Terrestri di Lecco per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 37
Revoca della licenza

1. Il responsabile del Servizio dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, venga a mancare anche uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 17;
 - c) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazione all'esercizio del servizio di N.C.C. con licenza per il servizio taxi secondo quanto previsto all'art. 3;
 - d) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
 - e) per un mese, anche non consecutivo di ingiustificata sospensione del servizio;
 - f) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio ai sensi dell'art. 35.
2. La revoca viene comunicata al Dipartimento Trasporti Terrestri per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38
Decadenza della licenza

1. Il Responsabile del servizio dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 19 del presente Regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'articolo 19 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 17;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza è comunicata al Dipartimento Trasporti Terrestri per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 39
Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione.

Art. 40
Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 41

Entrata in vigore del Regolamento e cessazione dell'efficacia di precedenti norme regolamentari del comune

1. Il presente Regolamento comunale abroga tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia ed ogni altra disposizione comunale vigente, in contrasto o incompatibile con quelle dello stesso.
2. Il Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Vercurago.

Vercurago, li

Il Segretario Comunale

Il Sindaco

